

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3162

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLISARIO, REALE GIUSEPPE, AIARDI, GIORDANO,
BELLOTTI**

Presentata il 1° agosto 1974

Assegnazione di fondi al Ministero dei lavori pubblici per la concessione di contributi promessi per opere varie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La grave crisi economico-finanziaria che affligge il nostro Paese e la contemporanea necessità di incentivare la politica di investimenti pubblici per limitare la contrazione dei livelli occupazionali, specie nel Mezzogiorno, hanno spinto alla presente proposta di legge che favorisce l'attuazione di opere già progettate a cui, a suo tempo, furono fatte promesse di contributo da parte del Ministero dei lavori pubblici.

È a tutti noto come, per decreto del Presidente della Repubblica n. 8, del 15 gennaio 1972, fra le altre funzioni amministrative statali, anche quelle in materia di viabilità e lavori pubblici d'interesse regionale sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario, facendo nascere di fatto un conflitto di competenze in merito alle opere che, avendo fornito oggetto di promessa di contributo statale, sono rimaste inevase e che ha portato all'inoperosità tanto gli organi centrali che quelli periferici.

Entro i termini stabiliti dal citato decreto (1° aprile 1972), risultavano ammesse, a contributo dello Stato, con emissione di formali affidamenti ed ai sensi delle leggi emanate a favore degli enti locali (leggi 3 agosto 1949,

n. 589; 15 febbraio 1953, n. 184; 19 luglio 1959, n. 550; 16 settembre 1960, n. 1014; 9 aprile 1971, n. 167; ecc.) le opere relative alle suddette materie, per le quali però non esisteva più disponibilità di bilancio, sia per la notevole decurtazione dei capitali relativi, sia per far fronte, con le disponibilità residue, alle sole esigenze del trasferimento di funzioni alle regioni a statuto speciale.

In conseguenza di ciò, molte delle suddette promesse di contributo rimasero sostanzialmente prive della necessaria copertura finanziaria. La prassi burocratica rendeva, inoltre, estremamente difficoltoso ogni intervento finanziario statale, entro il 1° aprile 1972, per la prevista richiesta di tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa alle singole opere progettate.

La presentazione, poi, di progetti, da parte di enti locali, al fine di ottenere i provvedimenti di concessione dei relativi contributi, risultava di fatto vanificata dall'impossibilità di assunzione di impegni formali di spesa, per inesistenza dei fondi nei relativi capitoli di bilancio da parte dei competenti provveditori alle opere pubbliche.

In tale situazione può facilmente comprendersi il disagio e il disappunto di tante am-

ministrazioni comunali e degli uomini più impegnati, che hanno visto disattese esigenze spesso primarie delle popolazioni, dopo aver operato con tempestività e con fattività, per rendere possibilmente breve il complesso e tormentato *iter* delle pratiche burocratiche e, non bisogna dimenticarlo, depauperando i già grami bilanci comunali per sostenere le spese di progettazione.

Occorre, inoltre, a questo punto, far presente che la giustificazione della presente proposta trova una validissima conferma nelle numerose richieste di provvedimenti legislativi, da parte delle regioni, volte ad ottenere finanziamenti straordinari dal Ministero dei lavori pubblici per l'effettuazione delle opere precedentemente ammesse a contributo statale e non effettuate per effetto dei motivi su esposti.

A motivo di ciò, si rivolge un caldo invito, affinché si prenda nella dovuta considerazione questa proposta di legge e si esprima la volontà di renderne indilazionabile l'approvazione, al fine di mettere il Ministero dei

lavori pubblici in condizione di ottenere una assegnazione straordinaria di fondi sul proprio bilancio.

Allo scopo si fa presente che secondo una indagine ricognitiva fatta nel giugno 1973 dal Ministero dei lavori pubblici, i fondi necessari ammonterebbero a complessive lire 12 miliardi per contributi in percentuali e a lire 53.200.000.000 per contributi in capitale.

Tenendo presente che i progetti relativi alle opere di cui al presente disegno di legge sono stati già presentati e approvati, è da ritenere che esse potranno immediatamente essere realizzate a differenza di altre iniziative sulla stessa materia per la cui attuazione occorrono tutti gli adempimenti di legge che richiedono un *iter* molto lungo di tempo.

In questo momento di grave crisi in ogni settore dell'economia, un provvedimento come quello di cui alla presente proposta di legge darebbe immediato lavoro a migliaia di operai e risolverebbe gravi problemi relativi alla realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per far fronte alla spesa derivante dall'emissione prima del 1° aprile 1972 degli affidamenti di concessione dei contributi previsti dalle norme vigenti agli enti locali da parte del Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione delle opere per le quali le relative funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è autorizzato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici lo stanziamento del limite d'impegno di lire 12.800.000.000 per contributi in annualità e della spesa di lire 53.200.000.000 per contributo in conto capitale.

Tali somme saranno ripartite tra le regioni in conformità degli importi degli affidamenti emessi e per l'adempimento di ciascuno di essi.

ART. 2.

La definizione dei procedimenti amministrativi per l'assunzione a carico del bilancio dello Stato in dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 è di competenza degli organi del Ministero dei lavori pubblici.

Le regioni a statuto ordinario competenti provvederanno al pagamento dei contributi previsti dalla presente legge con le somme che saranno ad esse accreditate con il decreto d'impegno di cui al primo comma.

ART. 3.

Alla spesa prevista dall'articolo 1 si farà fronte ricorrendo al capitolo n. 5381 del bilancio generale dello Stato per l'anno 1974.